

# Regolamento di mediazione civile ex d. lgs. 28/2010

Dagli avvocati, per gli avvocati L'arte di una mediazione efficiente





# **SOMMARIO**

TITOLO I – PREVISIONI GENERALI	5
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 – INCARICO PER LA PROCEDURA	5
ART. 3 – PRESENZA DELLE PARTI E RAPPRESENTANZA	5
ART. 4 - ASSISTENZA LEGALE	6
ART. 5 - DOVERE DI RISPETTO E CORRETTEZZA	7
ART. 6 - COMUNICAZIONI E DEPOSITO DOCUMENTI	7
ART. 7 - ACCESSO AGLI ATTI	8
ART. 8 - RAPPORTI CON L'INVITATO RIMASTO ESTRANEO	8
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER I DATI FORNITI	8
ART. 10 - RISERVATEZZA	8
ART. 11 - SEDE DEGLI INCONTRI	9
ART. 12 - CHIUSURE FESTIVE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	9
TITOLO II – ATTI DELLA PROCEDURA	9
ART. 13 – DEPOSITO DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE	9
ART. 14 – INFORMAZIONI NECESSARIE	9
ART. 15 - CONVOCAZIONE AL PRIMO INCONTRO	10
ART. 16 - ADESIONE AL PROCEDIMENTO	11
ART. 17 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E VERBALI	11
ART. 18 - CONTENUTI DEL VERBALE	12
ART. 19 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO	13
TITOLO III - FASI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	13
ART. 20 - DURATA E COMPETENZA TERRITORIALE	13
ART. 21 - CONDUZIONE DELLA MEDIAZIONE	13
ART. 22 – IL PRIMO INCONTRO – CD. PRELIMINARE O DI PROGRAMMAZIONE	14
ART. 23 – CONCLUSIONE DELLA FASE PRELIMINARE	14
ART. 24 – FASE SOSTANZIALE	14
ART. 25 - DIFFERIMENTO E RINVIO DEGLI INCONTRI	15
ART. 26 - RILASCIO DEL VERBALE ALLE PARTI	15
TITOLO IV – PROCEDURE SPECIFICHE	16
ART. 27 – PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE	16



ART. 28 – PROCEDURA DI NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI	. 17
ART. 29 – PROPOSTA DEL MEDIATORE	. 17
ART. 30 – PROCEDURA DI ACCESSO AL TIROCINIO ASSISTITO	. 18
ART. 31 - MODALITÀ TELEMATICHE	. 18
TITOLO V – RAPPORTI ECONOMICI	. 19
ART. 32 – INDENNITÀ DI MEDIAZIONE (RIF. TABELLA 2)	. 19
ART. 33 - SPESE GENERALI E COSTI VIVI (RIF. TABELLA 1)	. 21
ART. 34 - UNICO CENTRO DI INTERESSE	. 21
ART. 35 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	. 22
TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI	. 22
ART. 36 – RESPONSABILE DELL'ORGANISMO, ELEZIONE DI FORO, CLAUSOLA CONCILIATIVA	. 22
ART 37 – INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME	23



## TITOLO I – PREVISIONI GENERALI

## Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le procedure di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali previste dal d.lgs. 28/2010, successive modifiche e integrazioni, avviate per obbligo di legge, provvedimento del Giudice, clausola statutaria e/o contrattuale o su iniziativa di parte.

Si applica alle mediazioni amministrate da IntermediArte, in relazione a controversie nazionali e, in quanto compatibile, anche a quelle internazionali, ove non sia stato emesso un regolamento specifico, e ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

In caso di sospensione o cancellazione di IntermediArte dal Registro degli Organismi di Mediazione abilitati, i procedimenti in corso proseguiranno presso l'Organismo scelto concordemente dalle parti.

#### Art. 2 – Incarico per la procedura

Il Regolamento disciplina anche il rapporto tra il soggetto giuridico cui fa capo l'Organismo (di seguito identificato per semplicità con IntermediArte) e gli utenti del servizio, anche in convenzione. IntermediArte, infatti, può pattuire specifiche convenzioni, anche in deroga al presente Regolamento, con soggetti ed enti, per lo svolgimento dell'attività di mediazione con modalità dedicate.

Il deposito dell'istanza e/o dell'adesione costituiscono:

- formale incarico per lo svolgimento della procedura di mediazione;
- accettazione del Regolamento, impegno al rispetto delle sue previsioni;
- accettazione ed impegno al rispetto delle Circolari interne e delle prassi di IntermediArte, in quanto conosciute o conoscibili;
- accettazione del potere decisionale dell'Organismo, del Responsabile dell'Organismo o del suo sostituto e del mediatore, per quanto di rispettiva competenza;
- riconoscimento del debito per le spese di avvio, le spese generali ed i costi vivi come previsto dagli art. 32 e art. 33 del presente Regolamento;

In caso di ritiro dell'istanza o dell'adesione o interruzione della procedura prima della sottoscrizione del verbale conclusivo per qualsiasi ragione, saranno dovuti i seguenti importi per l'attività prestata:

- interruzione prima dell'invio della convocazione: solo eventuali costi vivi sostenuti;
- interruzione dopo l'invio della convocazione: spese di avvio, eventuali spese generali e costi vivi;
- interruzione in fase preliminare o sostanziale: spese di avvio, spese di mediazione in caso di prosecuzione, eventuali spese generali e costi vivi.

#### Art. 3 – Presenza delle parti e rappresentanza

Le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle persone giuridiche e degli enti, devono presenziare agli incontri personalmente.

La sostituzione con rappresentanza è ammessa, in via eccezionale, purché il rappresentante sia adeguatamente informato sui fatti e sulla questione e possa discuterla con la stessa autonomia di decisione e giudizio del rappresentato.

Inoltre, il rappresentante deve essere munito di pieni poteri per discutere, trattare, conciliare o

Incarico all'OdM

Abbandono della procedura

Rappresentanza (anche da parte degli avvocati)



comunque definire la controversia autonomamente (cioè senza necessità, nel corso della trattativa, di previa autorizzazione e/o conferma da parte del rappresentato per assumere le necessarie decisioni), nel rispetto della *ratio* dell'istituto e del carattere di eccezionalità della rappresentanza.

La mancata presenza personale della parte non impedisce lo svolgimento della procedura, restando al Giudice eventualmente adito ogni eventuale valutazione sul soddisfacimento della condizione di procedibilità o l'adempimento dell'ordinanza che dispone la mediazione. In caso di mancata presenza personale della parte, il mediatore:

- 1) deve indicare a verbale le ragioni della mancata partecipazione personale;
- 2) dispone un breve rinvio (7-10 giorni, salvo diverso accordo tra i presenti), dandone atto a verbale:
  - su richiesta del rappresentante della parte non presente personalmente, volta a favorire la presenza personale della parte mancante. La parte sopporterà il costo del rinvio ex art. 33;
  - su richiesta degli altri presenti personalmente, interessati a rafforzare e rinnovare l'invito già rivolto con la convocazione. Il richiedente sopporterà il costo del rinvio ex <u>art. 33</u>, eventualmente ridotto a discrezione del mediatore;
- 3) in assenza delle predette richieste, ne darà atto e proseguirà l'incontro.

IntermediArte e il mediatore non compiono alcuna verifica sulla veridicità ed il contenuto del potere di rappresentanza che il rappresentante dichiara esplicitamente o mostra implicitamente di possedere (sottoscrivendo l'istanza, l'adesione o presenziando all'incontro in luogo della parte).

Ogni responsabilità per l'affidamento creato o per quanto dichiarato ricade sul rappresentante.

IntermediArte assume come affidabile l'affermazione, implicita o esplicita, dell'avvocato che si dichiari rappresentante con i poteri richiesti dal presente articolo. Invece, ove il rappresentante non sia un avvocato (es: parente o altro professionista consulente), può richiedere che l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia documentata per iscritto (es: incarico, delega, ecc.).

In ogni caso, IntermediArte non trattiene originali o copie di mandati, procure, deleghe, ecc. esibiti durante gli incontri. Pertanto, la parte che voglia riceverne copia dovrà farne richiesta nel corso dell'incontro o direttamente al rappresentante o al rappresentato.

#### Art. 4 - Assistenza legale

Le parti devono essere assistite da un avvocato.

La mancata assistenza legale di una o più parti non impedisce lo svolgimento della procedura in caso di mediazione volontaria o di espressa rinuncia, previa informativa sul punto da parte del mediatore.

In caso di assenza del legale all'incontro il mediatore:

- 1) deve informare la parte non assistita dell'opportunità di affidare incarico per la propria difesa ad un avvocato, dandone atto a verbale;
- 2) dispone un breve rinvio (7-10 giorni, salvo diverso accordo tra i presenti), dandone atto a verbale:
  - su richiesta della parte priva di assistenza legale, per favorire il reperimento di un avvocato. La parte sopporterà il costo del rinvio ex art. 33;
  - su richiesta degli altri presenti. Il richiedente sopporterà il costo del rinvio ex <u>art. 33</u>, eventualmente ridotto a discrezione del mediatore;
- 3) in assenza delle predette richieste, ne darà atto a verbale, proseguirà l'incontro riportando anche

Mediazione con il rappresentante

Verifica del potere di rappresentanza

Prova della rappresentanza

Conservazione della prova



la dichiarazione espressa della parte interessata di voler rinunciare all'assistenza legale. In mancanza di tale richiesta, dichiarerà chiusa la mediazione per irregolarità della procedura.

## Art. 5 - Dovere di rispetto e correttezza

Le parti, i loro consulenti ed avvocati si impegnano a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti dell'Organismo, del mediatore e reciprocamente, nonché un comportamento collaborativo leale e corretto, improntando la propria condotta alla buona fede.

Declinazioni concrete di tale impegno sono, in via esemplificativa e non esaustiva, l'aver cura di:

- presenziare agli incontri adeguatamente preparati e forniti della documentazione necessaria per trattare la questione;
- non abusare della procedura per finalità dilatorie o devianti rispetto alla ratio dell'istituto;
- rispettare l'impegno assunto con la richiesta di rinvio ex n. 2) art. 3 e art. 4;
- in caso di rappresentanza (anche per gli avvocati), presenziare agli incontri in possesso dei poteri richiesti dall'art. 3 del presente Regolamento;
   In particolare, per gli avvocati:
- assicurare la disponibilità di tempo necessaria per l'adeguato svolgimento degli incontri.
  Nell'impossibilità di prevedere la durata degli incontri, si forniscono i seguenti riferimenti:
  IntermediArte riserva a ciascuna riunione almeno 1,5-2 ore, ad eccezione degli incontri preliminari in materia bancaria, assicurativa, finanziaria e risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria che vengono programmati ogni 45 minuti circa.
- in caso di esigenze che giustifichino un differimento dell'incontro, farne richiesta, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista, tramite e-mail inviata al mediatore e, in copia conoscenza, ai difensori delle altre parti. La procedura, infatti, non prevede incontri "di mero rinvio" per non impegnare, senza frutto, le altre parti, i rispettivi legali, il mediatore e l'Organismo.
  - Ove tale accortezza non venga rispettata, l'Organismo procederà all'addebito alla parte del costo del rinvio previsto dall'art. 33 del presente Regolamento.

#### Art. 6 - Comunicazioni e deposito documenti

Le comunicazioni con IntermediArte e il mediatore avvengono di regola tramite e-mail o pec, ai recapiti predisposti dall'Organismo.

I documenti vengono depositati tramite invio di copia digitalizzata in formato pdf.

Tutte le comunicazioni inviate all'Organismo o al mediatore devono contenere, come primo dato dell'"oggetto", il numero di protocollo completo della procedura (comunicato con la convocazione). Dal ricevimento della convocazione, le comunicazioni prive del predetto riferimento potranno essere considerate come non ricevute o non venire gestite. L'indicazione nominativa delle parti non equivale, né sostituisce l'indicazione del numero di protocollo.

Per agevolare la gestione delle comunicazioni, IntermediArte fornisce i seguenti recapiti dedicati:

- per DEPOSITO ATTI (istanze/adesioni/documenti/verbali sottoscritti digitalmente):
  e-mail segreteria@intermediarte.it o pec intermediarte@pec.it
- per esigenze inerenti a PROCEDURE PROTOCOLLATE, FATTURAZIONE, RICHIESTA COPIE:



e-mail segreteria@intermediarte.it

• per INFORMAZIONI GENERICHE:

e-mail: info@intermediarte.it

• per COMUNICAZIONI INTERNE\* ALLA MEDIAZIONE:

\*(dal ricevimento della convocazione o deposito dell'adesione, fino alla firma del verbale)

mediatore: nome.cognome@intermediarte.it

## Art. 7 - Accesso agli atti

Le parti aderenti, in regola con gli adempimenti amministrativi ed i pagamenti, hanno diritto di accesso agli incartamenti del procedimento.

L'istanza, l'adesione, il rifiuto, i loro allegati e tutti gli altri documenti potranno essere liberamente trasmessi da IntermediArte e/o dal mediatore alle altre parti ed ai loro legali e consulenti, salvo diversa indicazione scritta della parte da cui provengono.

Documenti riservati all'Organismo e/o al mediatore non dovranno mai essere inviati con l'istanza o l'adesione, ma essere trasmessi separatamente con espressa qualificata di "Riservato".

I dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e integrazioni.

#### Art. 8 - Rapporti con l'invitato rimasto estraneo

La mancata adesione, nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento, o il rifiuto dell'invito, determinano estraneità al procedimento della parte invitata.

L'invitato rimasto estraneo alla procedura non ha accesso agli atti della mediazione.

Le richieste provenienti dall'invitato rimasto estraneo, comprese quelle di differimento o rinvio del primo incontro, potranno non essere accolte o gestite dall'Organismo, salvo casi eccezionali e, comunque, con il consenso della parte istante.

Inoltre, potranno non essergli comunicati da IntermediArte eventuali differimenti dell'incontro preliminare decisi d'ufficio o su richiesta della parte istante o altre vicende relative alla procedura. Resta ferma la facoltà delle altre parti di curarne direttamente la comunicazione.

Potrà richiedere copia del verbale conclusivo del procedimento al quale è stato invitato previa corresponsione dell'importo previsto alla <u>lett. e) art. 32</u> e all'<u>art. 33</u> del presente Regolamento.

#### Art. 9 - Responsabilità per i dati forniti

Le informazioni ed i dati contenuti nell'istanza e nell'adesione sono forniti sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante, su cui grava ogni onere di verifica degli stessi.

IntermediArte non compie alcuna verifica sulla correttezza dei dati e delle informazioni fornite.

Il dichiarante e le parti si assumono ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'inesattezza, incompletezza o scarsa leggibilità di quanto riportato nell'istanza e/o nell'adesione, in particolare con riferimento ai recapiti per l'invio delle convocazioni, manlevando IntermediArte da ogni conseguente responsabilità.

#### Art. 10 - Riservatezza



Le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione sono riservate.

Il mediatore è tenuto alla riservatezza circa le informazioni assunte nel corso delle sedute individuali, salvo consenso della parte dalla quale provengono.

Chiunque intervenga a qualsiasi titolo nella mediazione non può divulgare o essere obbligato a riferire fatti e informazioni appresi nel corso di essa o essere chiamato a deporre su essi avanti all'Autorità Giudiziaria o altra Autorità, salvo consenso della parte da cui provengono.

Non è consentito riferire o presentare come prova in qualsiasi procedimento opinioni, proposte, dichiarazioni o ammissioni da chiunque provenienti, salvo consenso della parte dalla quale provengono, obbligo di legge (da valutarsi caso per caso), pericolo di pregiudizio alla vita o alla salute di una persona o di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

Prove o fonti di prova non divengono inammissibili in giudizio per il solo fatto del loro utilizzo in sede di mediazione.

#### Art. 11 - Sede degli incontri

Gli incontri di mediazione si svolgono nelle sedi di IntermediArte o di altro Organismo di Mediazione con il quale sia stato a tal fine raggiunto un accordo.

La location è sempre derogabile dall'Organismo, per ragioni organizzative o al fine di agevolare il buon esito della procedura, o dalle parti di comune accordo. Sempre previo consenso del mediatore.

## Art. 12 - Chiusure festive e sospensione dell'attività

Le istanze ricevute dal 20 dicembre al 10 gennaio e dal 1 agosto al 10 settembre, potranno essere protocollate ed evase a partire dal primo lunedì successivo alla sospensione.

Durante tali periodi, inoltre, potrà essere sospeso il servizio di Segreteria e di ricevimento delle comunicazioni e potranno non svolgersi gli incontri di mediazione.

#### TITOLO II – ATTI DELLA PROCEDURA

## Art. 13 – Deposito dell'istanza di mediazione

Per avviare la mediazione l'utente del servizio deve compilare il modello di istanza, reperibile sul sito Internet o presso le sedi di incontro, ed inviarlo via pec o e-mail, o comunque con uno strumento idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento, alla Segreteria di IntermediArte.

L'istanza si considera depositata al ricevimento del plico che la contiene, cartaceo o digitale, da parte dell'Organismo purché la stessa riporti gli elementi essenziali per la validità del deposito.

In caso di più domande relative alla stessa vertenza, prevarrà quella ricevuta per prima.

Ex art. 5, comma 6 d. lgs. 28/10, il solo deposito dell'istanza non produce effetti interruttivi della prescrizione e della decadenza essendo necessaria, a tal fine, la comunicazione dell'istanza al destinatario. Si rinvia a quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.

## Art. 14 - Informazioni necessarie

Sono elementi essenziali per la validità del deposito dell'istanza:

• indicazione della sede di competenza;



- dati identificativi degli istanti e degli invitati: nome, cognome e codice fiscale;
- recapito della parte invitata (residenza, domicilio, e-mail o pec) per l'invio della convocazione;
- materia della mediazione;
- valore della questione (secondo i criteri previsti dal codice civile);
- oggetto (petitum) e motivi (causa petendi) delle questioni che si intendono discutere;
- carta d'identità del soggetto istante e dell'avvocato o altro rappresentante (se ha firmato l'istanza);
- sottoscrizione del soggetto istante o del suo rappresentante sull'istanza;
  Sono elementi essenziali per la validità del deposito dell'adesione:
- dati identificativi dell'aderente: nome, cognome e codice fiscale;
- numero di protocollo della procedura cui si aderisce;
- oggetto (petitum) e motivi (causa petendi) delle questioni proposte in via riconvenzionale;
- carta d'identità dell'aderente e dell'avvocato o altro rappresentante (se ha firmato l'adesione);
- sottoscrizione dell'aderente o del suo rappresentante sull'adesione.

IntermediArte si riserva di non accettare il deposito o gestire istanze e adesioni prive dei predetti elementi o redatte senza l'ausilio dei moduli predisposti, senza che alcuna responsabilità possa derivare all'Organismo o al mediatore e senza onere di comunicazione al mittente.

Le istanze e le adesioni non redatte sui moduli predisposti da IntermediArte devono riportare tutti gli elementi necessari con particolare chiarezza ed immediatezza di reperimento. Ciò in quanto il personale di Segreteria preposto all'accettazione, al protocollo ed alla gestione amministrativa della procedura potrebbe non avere specifica preparazione in ambito legale e, in nessun caso, è comunque tenuto ad estrapolare le informazioni da documenti di vario contenuto o tipologia.

Le istanze e le adesioni incomplete, imprecise, errate o depositate in violazione delle indicazioni contenute nel presente Regolamento potranno essere considerate come non pervenute o non essere adeguatamente gestite, senza alcun obbligo di comunicazione in capo all'Organismo e senza che alcuna responsabilità possa derivare all'Organismo o al mediatore.

È onere del depositante verificare l'intervenuta accettazione del deposito.

#### Art. 15 - Convocazione al primo incontro

Di norma, IntermediArte convoca le parti al primo incontro preliminare indicando data e luogo della riunione con comunicazione inviata a mezzo pec o raccomandata A/R. Il nome del mediatore designato potrà essere comunicato anche successivamente.

L'invio della convocazione a cura di IntermediArte non impedisce all'istante dal provvedere autonomamente, eventualmente richiedendo le necessarie informazioni (luogo e data dell'incontro) all'Organismo o trasmettendo copia della convocazione ricevuta.

Qualora la convocazione debba esser fatta con forme particolari, dovrà provvedervi direttamente la parte istante (es: pubblici proclami, notifica tramite Ufficiale Giudiziario, traduzioni, ecc.).

In ogni caso, l'istante è sempre tenuto a farsi parte attiva e scrupolosa per effettuare, a propria cura, la comunicazione dell'istanza e/o della convocazione alla parte invitata, in particolare ai fini dell'interruzione della prescrizione e della decadenza (ex art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010).



È sempre responsabilità dell'istante verificare la correttezza e la tempestività dell'istanza e della convocazione trasmessa dall'Organismo.

IntermediArte non sarà in nessun caso ritenuto responsabile per eventuali decadenze o prescrizioni o altri effetti dannosi conseguenti ad inesatte o imprecise dichiarazioni dell'istante o della parte invitata o al mancato o errato invio della convocazione agli invitati.

IntermediArte si riserva la facoltà di modificare d'ufficio la data o il luogo fissato per il primo incontro e per i successivi, o le modalità di svolgimento (es: a distanza), per motivi organizzativi o per favorire il buon esito della procedura.

#### Art. 16 - Adesione al procedimento

L'invitato deve comunicare l'adesione o il rifiuto all'invito ricevuto alla Segreteria tramite pec, e-mail, o comunque con uno strumento idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima della data fissata per il primo incontro. L'invitato dovrà compilare il modello di adesione, reperibile sul sito Internet o presso le Segreterie, approvato da IntermediArte. In caso di adesione redatta senza l'ausilio dei predetti moduli, si applica quanto previsto all'art. 14 del Regolamento.

Il differimento dell'incontro non muta il termine d'adesione originario.

In caso di mancato rispetto del predetto termine, l'incontro potrà avere ugualmente luogo e verrà redatto verbale di mancata adesione o assenza, eventualmente ingiustificata.

Fino al ricevimento dell'adesione da parte di IntermediArte, l'invitato, di norma, non viene informato di eventuali vicende della procedura successive all'invio della convocazione (v. anche art. art. 8 del presente Regolamento). Per la gestione delle richieste di differimento o rinvio da parte dell'invitato, si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento.

Non è ammessa l'adesione condizionata.

#### Art. 17 - Conclusione della procedura e verbali

La mediazione termina quando:

- l'invitato non partecipa al primo incontro;
  - L'istante potrà chiede il differimento o il rinvio dell'incontro per effettuare una seconda convocazione del soggetto assente o per tentare altra forma di contatto diretto volta a sollecitare la conoscenza diretta dell'invito o la partecipazione alla procedura dell'invitato. Il richiedente sopporterà il costo del rinvio ex art. 33, eventualmente ridotto a discrezione del mediatore.
  - · Il mediatore redige verbale di assenza della parte invitata.
  - In caso di mediazione obbligatoria, per condizione di procedibilità o per delega del Giudice, il mediatore redige verbale di assenza ingiustificata a meno che non individui, nelle motivazioni eventualmente fornite dall'invitato, una valida causa di giustificazione, avendo riguardo alla giurisprudenza in merito. In ogni caso, le sanzioni conseguenti all'assenza ingiustificata non conseguono alla valutazione del mediatore o dell'Organismo, ma solo all'eventuale conferma che ne fornisca il Giudice eventualmente adito.

L'incontro preliminare prosegue tra le altre parti eventualmente presenti.

le parti convengano di non proseguire oltre la fase preliminare;



- · Il mediatore redige verbale di mancata prosecuzione oltre la fase preliminare.
- le parti, al termine della mediazione, non addivengano ad un accordo;
  - · Il mediatore redige verbale d'esito negativo della mediazione per mancato accordo;
- le parti, al termine della mediazione, addivengano ad un accordo.
  - Il mediatore redige verbale d'esito positivo della mediazione per intervenuto accordo.
    Il testo dell'accordo viene allegato al verbale d'esito positivo, ex art. 11 d. lgs. 28/10, affinché ne costituisca parte integrante. Con l'espressa sottoscrizione del verbale cui l'accordo è allegato, gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La mediazione può concludersi nei confronti di una parte e proseguire tra le altre o giungere a conclusioni differenti in relazione alle scelte delle diverse parti partecipanti. Può anche avere esito positivo solo parziale, proseguendo o concludendosi negativamente su altri aspetti della vicenda.

La procedura, inoltre, si può concludere per abbandono della procedura, decorrenza del termine o essere dichiarata chiusa da IntermediArte in caso di protratta inerzia delle parti, ex art. 20 del presente Regolamento, o mancata regolarizzazione amministrativa della posizione dei partecipanti (rif. art. 22 e art. 24 del Regolamento), circostanza integrata anche dalla mancata accettazione delle decisioni assunte del mediatore o dell'Organismo circa la quantificazione dell'indennità di mediazione e le ulteriori spese dovute per la procedura.

Il verbale conclusivo della fase preliminare non è atto interno alla procedura ed liberamente producibile in giudizio ed esibibile a terzi. Se redatto per assenza o mancata prosecuzione, costituisce anche l'atto conclusivo dell'intera procedura, formalmente satisfattivo della condizione di procedibilità. Analogamente è producibile ed esibibile il verbale conclusivo della mediazione.

## Art. 18 - Contenuti del verbale

Il verbale di mediazione riporta le informazioni utili per la descrizione e la comprensione di quanto avvenuto nel corso della procedura ed il mediatore vi deve riportare le circostanze utili per far conoscere e valutare l'iter seguito dalle parti per addivenire alla decisione conclusiva. Ciò anche in vista dell'eventuale successivo giudizio.

Il verbale riporta:

- a) le informazioni fattuali e procedurali relative allo svolgimento della procedura quali, ad esempio: le presenze, le modalità di svolgimenti degli incontri (collegamenti telefonici o modalità telematiche, sottoscrizioni digitali, ecc.), le richieste di rinvio ed altre annotazioni di carattere procedurale ritenute utili dal mediatore per la descrizione e comprensione di quanto avvenuto;
- b) le dichiarazioni delle parti. A tal proposito, con il solo consenso del dichiarante:
  - il verbale d'esito della fase preliminare:
  - riporta la dichiarazione delle parti che intendano proseguire con la fase sostanziale, purché
    l'enunciazione sia accompagnata da una sintetica indicazione, volta a dare concretezza alla
    dichiarazione, del percorso conciliativo suggerito;
  - · con le stesse modalità, riporta la dichiarazione delle parti che non intendano proseguire con la



fase sostanziale, con sintetica enunciazione delle motivazioni per le quali non si intende intraprendere il percorso conciliativo suggerito o altro diverso.

- il verbale conclusivo della mediazione:
  - riporta le proposte conciliative formulate nel corso della procedura, anche se non accettate, e, analogamente, riporta le motivazioni della mancata accettazione.
    - Il presente punto si applica anche all'eventuale succedersi di proposte e controproposte ed alle proposte formulate ex art. 29 del presente Regolamento.
- c) la dichiarazione di rifiuto dell'invito eventualmente trasmessa dalla parte invitata. In caso di mediazione obbligatoria, per condizione di procedibilità o provvedimento del Giudice, è necessario il consenso della parte istante, vista la scelta del dichiarante di restare estraneo alla procedura pur in presenza di uno specifico obbligo di legge.
- d) l'ulteriore (rispetto a quella già formalizzata con il deposito dell'istanza e dell'adesione) dichiarazione delle parti di accettare del Regolamento e l'individuazione dell'indennità di mediazione relativa alla procedura.

In caso di raggiungimento dell'accordo, le parti possono prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti.

#### Art. 19 - Scheda di valutazione del servizio

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta, ex art. 7 D.M. 180/10 a compilare e trasmettere ad IntermediArte l'apposita scheda di valutazione del servizio.

## TITOLO III - FASI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

#### Art. 20 - Durata e competenza territoriale

Ex art. 6 d. lgs. 28/10, il procedimento di mediazione ha durata non superiore a tre mesi.

Se, decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, la mediazione è pendente e nessuna delle parti chiede espressamente e in forma scritta di voler concludere la procedura per decorrenza del termine di legge, la procedura prosegue ed il termine si considera derogato per comportamento concludente delle parti.

IntermediArte si riserva la facoltà di chiudere d'ufficio la mediazione per perdurante inerzia delle parti, quando:

- a) siamo decorsi i tre mesi previsti dal primo comma;
- b) l'Organismo o il mediatore abbiano inviato un sollecito alle parti e questo sia rimasto privo di riscontro positivo da parte di tutti i partecipanti.

Ex art. 4 d. lgs. 28/10, l'istanza di mediazione deve essere depositata presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Le parti possono in ogni momento derogare alla competenza territoriale prevista per legge, e quindi l'invitato può accettare la competenza così come individuata dall'istante, usufruendo anche della possibilità di svolgere l'incontro con modalità telematiche.

## Art. 21 - Conduzione della mediazione



Il mediatore gestisce la procedura e conduce gli incontri nel modo che ritiene più opportuno, applicando alla procedura il grado di formalità ritenuta idonea in relazione alle circostanze.

La natura della procedura non prevede la verbalizzazione di ogni incontro, essendo sufficiente che il verbale conclusivo dia atto di quanto avvenuto nel corso della mediazione.

Nel corso degli incontri, può sentire le parti congiuntamente o separatamente e ed ha facoltà di scambiare con i loro avvocati, anche per telefono o via e-mail, comunicazioni inerenti la procedura o preparatorie allo svolgimento degli incontri personali.

Alcune fasi della mediazione potranno svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, in base alle esigenze delle parti e del mediatore.

Tutte le comunicazioni scambiate con il mediatore durante la procedura sono coperte dalla riservatezza tipica della procedura.

Il mediatore non ha il potere di imporre alcuna soluzione e non può percepire compensi per lo svolgimento della procedura direttamente dalle parti o dai loro avvocati o consulenti.

#### Art. 22 – Il primo incontro – cd. preliminare o di programmazione

Il primo incontro è volto a chiarire alle parti presenti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, a consentire loro di decidere se proseguire o meno nella ricerca di un accordo ed a programmare l'eventuale seguito della procedura, ove non proseguano immediatamente.

Il mediatore verifica che le parti siano in regola con le formalità amministrative ed i pagamenti e può differire o rinviare lo svolgimento dell'incontro a data successiva per consentire l'adempimento. In assenza di regolarizzazione entro la data stabilita, il mediatore concluderà il procedimento per irregolarità amministrative, indicando nel verbale le ragioni della mancata prosecuzione, ex art. 17 del presente Regolamento.

La fase preliminare si svolge in un unico incontro. Per i casi, del tutto eccezionali, di svolgimento della fase preliminare in più sedute, si rinvia a quanto previsto dall'art. 25 e dall'art. 33 del presente Regolamento.

#### Art. 23 – Conclusione della fase preliminare

Al termine del primo incontro il mediatore redige il verbale conclusivo della fase preliminare, dando atto della scelta delle parti di proseguire o meno la mediazione.

Se le parti hanno convenuto di proseguire con la fase sostanziale questa si apre immediatamente e l'incontro prosegue subito, salvo diverso accordo tra le parti e con il mediatore.

L'assenso alla prosecuzione implica la debenza delle spese di mediazione così come disciplinate dall' art. 32 del presente Regolamento.

Il verbale conclusivo della fase preliminare non è atto interno alla procedura ed è producibile ed esibibile come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento.

#### Art. 24 – Fase sostanziale

La fase sostanziale della mediazione è volta a trovare un accordo tra le parti.

Il mediatore verifica che le parti siano in regola con le formalità amministrative ed i pagamenti e può



differire o rinviare l'avvio della fase sostanziale o lo svolgimento dei singoli incontri a data successiva per consentire l'adempimento. In assenza di regolarizzazione entro la data stabilita, il mediatore concluderà il procedimento per irregolarità amministrative, indicando nel verbale le ragioni della mancata prosecuzione, ex art. 17 del presente Regolamento.

Nel corso di tali incontri di mediazione le parti potranno formulare reciproche proposte o chiedere al mediatore di avanzarne, potranno svolgersi accertamenti o richiedersi pareri tecnici.

Gli oneri fiscali derivanti dall'eventuale accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

#### Art. 25 - Differimento e rinvio degli incontri

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per differimento: il mancato svolgimento dell'incontro nella data prevista con spostamento a data successiva, su richiesta di una o più parti o per iniziativa del mediatore o dell'Organismo;
- per rinvio: la fissazione, nel corso o al termine della riunione in corso, di ulteriore data per proseguire con lo svolgimento delle attività o dell'incontro;

Di norma IntermediArte ed il mediatore accolgono con disponibilità le richieste di differimento o rinvio, purché non ne derivino, o possano derivare, alterazioni del regolare ed equo svolgimento della procedura o si generino, o si possano generare, tensioni o malcontenti (es: contestazione di comportamenti dilatori, ecc).

A tutela delle parti, del mediatore e dell'Organismo:

- non sono accoglibili richieste di differimento o rinvio telefoniche o orali;
- per la richiesta di differimento dell'incontro preliminare proveniente dall'invitato non aderente si rimanda a quanto previsto all'art. 8 del presente Regolamento;
- la fase preliminare si svolge in una unica riunione in quanto l'attività tipica di tale incontro è, per sua natura immediata e le parti, ed i loro legali, sono tenuti a presentarsi adeguatamente preparati a discutere la questione ed assumere le necessarie decisioni. Solo in casi eccezionali, ed a propria discrezione, il mediatore può accogliere la richiesta di rinvio per la prosecuzione in altra data della fase preliminare, dando nel verbale delle motivazioni. Per i costi connessi all'accoglimento di tale richiesta si rinvia all'art. art. 33 del presente Regolamento;
- in ogni caso, IntermediArte si riserva la facoltà di subordinare l'accoglimento delle richieste di differimento e rinvio al consenso di tutte le parti;
- in ogni momento IntermediArte può disporre il differimento o il rinvio d'ufficio degli incontri, anche contro il parere delle parti, per esigenze organizzative, amministrative o per valutazioni di opportunità e regolarità della procedura.

#### Art. 26 - Rilascio del verbale alle parti

Il verbale in originale, quale che sia l'esito della procedura, resta depositato presso IntermediArte.

L'Organismo ne rilascerà copia, dichiarando l'eventuale corrispondenza all'originale, alle parti che ne facciano richiesta, solo previa integrale corresponsione di tutto quanto dovuto in relazione alla procedura di mediazione oggetto del verbale.

Anche ove la copia del verbale sia richiesta dalla parte che abbia già saldato la quota di propria



diretta spettanza, IntermediArte si riserva il diritto di fornirne copia solo dopo che anche le altre parti aderenti avranno provveduto al saldo o dopo che vi abbia provveduto la stessa parte richiedente, in virtù del vincolo di solidarietà.

Qualora sia interesse dei partecipanti alla mediazione che il verbale venga redatto in più originali, dovranno farne richiesta al mediatore e sottoscrivere la dichiarazione di ricezione dello stesso che verrà riportata nel verbale unitamente al numero di originali consegnati (uno dovrà sempre restare depositato presso IntermediArte)

In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo, qualora il verbale conclusivo sia redatto avanti al Notaio per atto pubblico o scrittura privata autenticata, IntermediArte non tratterrà l'originale, che resta presso il Notaio, ma una copia semplice dell'accordo trascritto.

#### TITOLO IV – PROCEDURE SPECIFICHE

#### Art. 27 – Procedura di designazione del mediatore

Il ruolo di mediatore può essere svolto, individualmente o collegialmente, da uno o più professionisti designati tra gli iscritti nelle liste di IntermediArte, secondo i seguenti criteri:

- contenuto del rapporto contrattuale tra mediatore e Organismo;
- luogo di svolgimento della mediazione;
- disponibilità del mediatore e svolgere l'attività in via telematica;
- competenze professionali e conoscenze tecniche di settore nella materia oggetto della procedura;
- disponibilità ed eventuale presenza di conflitti di interesse;
- eventuale indicazione congiunta delle parti.

IntermediArte si riserva la facoltà di designare il mediatore dopo l'invio della comunicazione, anche decorso del termine per l'adesione dell'invitato, e/o di designare più di un mediatore per procedura, nonché di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

La lista dei mediatori, se non pubblicata sul sito, è visionabile presso le sedi di incontro, previa richiesta alla Segreteria.

Il mediatore designato prima dell'inizio dell'incontro, deve sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di imparzialità per ciascuna procedura affidata.

L'accettazione dell'incarico come mediatore è incompatibile con lo svolgimento di attività quale consulente, difensore o arbitro, di una o entrambe le parti in relazione alla controversia oggetto della mediazione, per un periodo congruo, in base alle circostanze.

Il mediatore potrà essere sostituito dall'Organismo qualora emergano ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, il mediatore rinunci all'incarico o la sostituzione si renda opportuna per una migliore gestione della procedura.

L'Organismo potrà anche provvedere a sostituzioni temporanee qualora il mediatore sia impossibilitato a prendere parte a singoli incontri.

Le parti possono richiedere la sostituzione del mediatore per giustificate ragioni, idoneamente motivate per iscritto. Sull'istanza decide il Responsabile dell'Organismo ex <u>art. 36</u> del presente



Regolamento, che, in caso di accoglimento, nominerà un altro mediatore.

Se la mediazione richiede un apporto tecnico, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari aventi competenze tecniche specifiche. Il mediatore ausiliario è nominato con le modalità seguite per il mediatore designato.

## Art. 28 – Procedura di nomina dei consulenti tecnici

Su richiesta di una o alcuna delle parti, nella fase sostanziale della mediazione potrà essere nominato un consulente tecnico (CTM) che svolga verifiche, accertamenti o stime utili per la conciliazione della controversia.

La nomina può avvenire con due modalità:

• da parte dell'Organismo:

Quando non può procedere alla nomina di un mediatore ausiliario avente le competenze tecniche necessarie, può essere nominato un CTM scelto tra gli iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale del luogo di svolgimento della mediazione, adottando le relative tabelle per il calcolo del compenso, salvo diverso accordo con il consulente stesso.

La nomina del CTM è subordinata all'accordo delle parti ed all'impegno, dalle stesse sottoscritto, a sostenerne onorari e spese in via solidale, salvo diverso accordo.

IntermediArte, l'atto dell'affidamento dell'incarico indica:

- · l'importo dell'onorario;
- · l'obbligo di rispettare il termine dei 30 giorni per il deposito dell'esito della consulenza;
- · l'impegno a tenere indenne l'Organismo ed il mediatore da ogni pretesa qualora le parti non collaborino o non corrispondano quanto a lui dovuto;
- · la specifica che eventuali spese necessarie o modifiche all'importo dell'onorario debbano essere preventivamente autorizzate dalle parti e dal mediatore;

Al termine dell'incarico il consulente trasmette i risultati ad IntermediArte che ne cura la comunicazione alle parti, con invio separato o durante l'incontro di mediazione.

• direttamene dalle parti:

su richiesta di una, alcune o tutte le parti, il mediatore fornisce almeno due preventivi di possibili consulenti tecnici, anche non iscritti nelle liste presso il Tribunale. Tra questi, le parti richiedenti individueranno, di comune accordo o delegando alla scelta il mediatore, il professionista cui affidare l'incarico, impegnandosi a corrispondere quanto dovuto al CTM, in solido ed in parti uguali, salvo diverso accordo scritto.

Al termine dell'incarico il consulente trasmette i risultati al mediatore ed ai legali delle parti che ne curano la comunicazione alle parti.

#### Art. 29 – Proposta del mediatore

Su richiesta anche di una sola parte o su iniziativa del mediatore, quest'ultimo formula una proposta di conciliazione secondo una delle seguenti procedure:

ex art. 11 d.lgs. 28/10.

Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in



qualunque momento del procedimento, previa informativa sulle possibili conseguenze ex art. 13 d. lgs. 28/10.

Il mediatore o l'Organismo comunicano la proposta alle parti per iscritto.

Le parti, sempre per iscritto ed entro sette giorni, devono accettare o rifiutare la proposta. La mancata risposta nel termine è equiparata al rifiuto.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

## proposta aperta:

Si richiesta di una, alcune o tutte le parti, il mediatore formula una o più proposte conciliative che comunica, per iscritto, alle parti o ai loro legali. Entro il termine indicato dal mediatore, le parti dovranno comunicare l'accettazione, il rifiuto o formulare una controproposta. La mancata risposta nel termine è equiparata al rifiuto.

La proposta così formulata potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento, salvo espresso divieto proveniente da una o più parti.

#### In entrambi i casi

- nel formulare la proposta il mediatore è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- · la proposta ed i riscontri ricevuti o la loro mancanza devono essere riportati o allegati al verbale conclusivo;
- ove il mediatore lo ritenga opportuno, la proposta potrà provenire da altro mediatore sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire allo stesso;
- il mediatore non può formulare proposte nei confronti di chi non abbia aderito e, in ogni caso, la proposta ha valore solo tra le parti che partecipano alla procedura;
- la richiesta di formulazione della proposta al mediatore, determina debenza della somma prevista all'art. 33 del presente Regolamento, tranne il caso in cui la mediazione riguardi le materie previste all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del d.lgs. 28/10.

#### Art. 30 - Procedura di accesso al tirocinio assistito

IntermediArte consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio assistito presso le proprie sedi ai mediatori che ne facciano richiesta scritta alla Segreteria e rilascia loro un attestato di partecipazione.

La partecipazione dei mediatori tirocinanti non dovrà in alcun modo interferire con l'adeguato e corretto svolgimento degli incontri di mediazione.

Nel consentire la partecipazione al tirocinio assistito sarà data priorità ai mediatori formati ed iscritti presso IntermediArte ed alla necessità di tutelare il buon svolgimento della procedura. Ne deriva che potrà essere ammesso un numero limitato di tirocinanti, stabilito in base alle peculiarità del singolo incontro di mediazione ed alla volontà delle parti.

Il mediatore tirocinante è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e doveri imposti al mediatore della controversia.

#### Art. 31 - Modalità telematiche



Le procedure svolte, in tutto o in parte, con modalità telematiche o a distanza sono disciplinate del presente Regolamento al pari delle altre.

Le comunicazioni tra parti, loro legali e consulenti, il mediatore e l'Organismo, nonché la trasmissione di atti e documenti, compresi i verbali, possono avvenire con modalità telematiche.

Gli incontri possono svolgersi, in tutto o in parte, a distanza e/o tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche dedicate o altri software (es: Skype).

I documenti informatici saranno soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza e segreto cui sono soggette tutte le altre informazioni e documenti nel corso del procedimento di mediazione.

Qualora una parte o il suo legale chiedano lo svolgimento della mediazione con modalità telematica (es: piattaforma online) dovranno darne indicazione nell'istanza o nell'adesione. Devono, inoltre, fornire il relativo contatto ed essere dotati di un collegamento internet adeguato.

Se la parte in collegamento non è munita di firma digitale, è necessario che l'avvocato che l'assiste sia dotato del potere di rappresentanza e in possesso della firma digitale per sottoscrivere il verbale in suo nome e conto. In tali casi, infatti, il mediatore darà atto nel verbale della presenza della parte, ma la firma sarà apposta solo dal rappresentante con sottoscrizione digitale.

Per raccogliere la sottoscrizione del verbale con firma digitale il mediatore invierà all'avvocato (o altro rappresentante dotato di firma digitale) in collegamento a distanza la scansione del verbale con sottoscrizione olografa della parte presente. Il destinatario apporrà la firma digitale sul file ricevuto, trasmettendo il file sottoscritto all'Organismo a mezzo pec.

Lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche potrebbe comportare una maggiorazione dei costi, ex art. 33 del presente Regolamento.

#### TITOLO V – RAPPORTI ECONOMICI

## Art. 32 – Indennità di mediazione (rif. tabella 2)

L'indennità di mediazione è calcolata ex art. 16 D.M. 180/2010 e successive modifiche.

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione ed è dovuta da ognuna delle parti partecipanti al procedimento.

Le parti sono tenute in solido verso l'Organismo per quanto complessivamente dovuto allo stesso per le indennità di mediazione, le spese generali ed i costi vivi, previsti dall'art. 32 e dall'art. 33 del presente Regolamento.

Per spese di avvio è dovuto, da ciascuna parte, il seguente importo:

- € 40,00 (iva esclusa) per controversie di valore fino ad € 250.000,00;
- € 80,00 (iva esclusa) per controversie di valore superiore.

Per spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo previsto dalla tabella all. 2, in base allo scaglione di riferimento per il valore della procedura. In nessun caso gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore, nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori



ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ex art. 11 d.lgs. 28/2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione (importo base senza riduzioni) per ciascuno scaglione di riferimento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto (20%) tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare, tranne il caso in cui la mediazione riguardi le materie previste all' art. 5, comma 1-bis e comma 2, del d.lgs. 28/10 come previsto dalla successiva lettera d);
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della mediazione (cd. integrazione per buon esito);
- c) deve essere aumentato di un quinto (20%) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 28/10 e/o secondo le procedure previste dall'art. 29 del presente Regolamento, tranne il caso in cui la mediazione riguardi le materie previste all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del d.lgs. 28/10 come previsto dalla successiva lettera d);
- d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis e comma 2, del d.lgs. 28/10 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo scaglione ed € 50,00 per tutti gli altri, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Il valore della lite è indicato nell'istanza, a norma del codice di procedura civile.

Se il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti.

In ogni caso, ove all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso da quello indicato nell'istanza, l'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento. La decisione sul punto spetta esclusivamente, inderogabilmente ed insindacabilmente al Responsabile dell'Organismo ex art. 36 del presente Regolamento, sentito il mediatore.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, si considerano mediazioni obbligatorie quelle previste dall' art. 5, comma 1-bis, d.lgs 28/2010 e quelle demandate dal giudice, mentre le procedure avviate in ottemperanza ad una clausola statutaria o contrattuale si considerano volontarie (che non abbiano ad oggetto una delle materie previste dall' art. 5, comma 1-bis, d.lgs 28/2010).

Scadenze per i pagamenti:

- spese di avvio: al più tardi in occasione del primo incontro preliminare. Da tale data inizieranno a decorrere gli interessi di mora ex d. lgs. 231/02;
- spese di mediazione: al più tardi in occasione del primo incontro della fase sostanziale o, se questa segue immediatamente quella preliminare, al termine dello stesso. Da tale data inizieranno a decorrere gli interessi di mora ex d. lgs. 231/02;
- integrazioni (es: per buon esito), spese generali e costi fissi: al più tardi all'atto della sottoscrizione



del verbale conclusivo della procedura. Da tale data inizieranno a decorrere gli interessi di mora ex d. lgs. 231/02;

È sempre liquidato separatamente ed automamente il compenso per il consulente tecnico.

In ogni caso le indennità di mediazione, le spese generali ed il rimborso dei costi vivi devono essere corrisposti per intero prima del rilascio del verbale. Anche ove la copia del verbale sia richiesta dalla parte che abbia già saldato la quota di propria diretta spettanza, IntermediArte si riserva il diritto di rilasciarla solo dopo che anche le altre parti aderenti avranno provveduto al saldo o dopo che vi abbia provveduto la stessa parte richiedente, in virtù del vincolo di solidarietà.

Fermo quanto previsto al comma che precede, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 (ora art. 5, comma 1-bis) d.lgs 28/2010, l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

#### Art. 33 - Spese generali e costi vivi (rif. tabella 1)

Oltre all'indennità di mediazione le parti sono tenute a corrispondere gli ulteriori importi previsti dal presente Regolamento, ove richiesti da IntermediArte, per le spese generali e/o il rimborso dei costi vivi sostenuti dall'Organismo in relazione alla mediazione, come previsti nella tabella n. 1, allegata al presente Regolamento.

L'applicazione di tali somme ulteriore avviene a discrezione di ogni sede locale entro l'importo indicato nell'allegata tabella.

#### Art. 34 - Unico centro di interesse

Ai fini della corresponsione dell'indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interesse si considerano come un'unica parte.

La valutazione circa l'unicità del centro di interesse compete esclusivamente ed insindacabilmente all'Responsabile dell'Organismo ex <u>art. 36</u>, sentito il mediatore, e potrà essere rivista in relazione allo svolgimento della procedura.

Indicativamente, gli elementi che possono essere tenuti in considerazione riguardano sia la posizione sostanziale (titolarità o contitolarità del diritto rappresentato, pretesa fatta valere, esito della procedura, ecc.), che quella formale (posizione giuridica, parte in senso processuale, assistenza legale singola o congiunta, ecc.).

Indicativamente, costituiscono unico centro di interessi (ove agiscano o resistano con pretesa o difesa unica e definiscano la mediazione nello stesso modo):

- i comproprietari di immobili nei rapporti verso terzi;
- i contitolari del medesimo diritto fatto (es: usufrutto, locazione, comodato, diritto al risarcimento, ecc.) nei rapporti verso terzi;
- creditori in solido nei confronti del medesimo debitore;
- debitori in solido nei confronti del medesimo creditore;

Indicativamente, non costituiscono unico centro di interesse:

• i soggetti che agiscano o resistano con pretese o difese diverse o che definiscano la mediazione in modo diverso;



- i soggetti rappresentati da legali diversi;
- i co-eredi nei reciproci rapporti;
- i comunisti nelle procedure di divisione;
- i debitori e il relativo garante;
- i soci di società nei rapporti interni;

Sul sito e presso le sedi di incontro, previa richiesta alla Segreteria, è disponibile la casistica delle ipotesi di unicità del centro di interesse eventualmente aggiornata.

## Art. 35 - Patrocinio a spese dello Stato

In conformità alla vigente normativa ed alla Circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 2011, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle indennità.

A tal fine, la parte interessata è tenuta a depositare presso IntermediArte, a pena d'inammissibilità:

• la delibera favorevole del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

#### In alternativa:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, corredata da:
- CUD o dichiarazione dei redditi del richiedente e dei componenti della famiglia;
- certificato attestante lo Stato di Famiglia;
- carta d'identità del richiedente;
- codice fiscale del richiedente e dei componenti della famiglia.

Il mediatore riceverà un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Se tutte le parti vi sono ammesse, la prestazione del mediatore sarà gratuita.

#### TITOLO VI – CLAUSOLE FINALI

## Art. 36 - Responsabile dell'Organismo, elezione di foro, clausola conciliativa

In caso di incertezze o divergenze tra le parti, o tra queste ed il mediatore, in tema di interpretazione e applicazione del presente Regolamento, a richiesta anche di una sola parte o del mediatore, la questione verrà sottoposta all'attenzione del Responsabile dell'Organismo (o, ove quest'ultimo sia anche mediatore designato per la procedura in esame, del suo sostituto) cui spetta esclusivamente, inderogabilmente ed insindacabilmente la decisione dirimente. Il mediatore e le parti si impegnano a rispettare le decisioni assunte dal Responsabile dell'Organismo.

Per tutte le controversie relative alla instaurazione e gestione della procedura, al presente Regolamento e/o ai rapporti tra IntermediArte e gli utenti del servizio, inerenti interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione delle clausole e/o dei rapporti, le parti eleggono quale foro competente in via inderogabile ed esclusiva il foro di Udine.

Inoltre, le predette controversie, insorte tra IntemediArte e gli utenti del servizio e/o i loro legali,



dovranno essere sottoposto a preventivo tentativo di mediazione ex d. lgs. 28/2010 e ss. mm. ed integrazioni, presso il foro sopra eletto, avanti all'Organismo di mediazione prescelto dalla parte istante.

## Art. 37 – Interpretazione ed applicazione delle norme

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità anche con l'ausilio delle Circolari interne e delle prassi di IntermediArte.

Ogni altra previsione del presente Regolamento è interpretata e applicata, su istanza del mediatore e/o delle parti, dal Responsabile dell'Organismo, la cui decisione è preventivamente accettata come vincolante dalle parti ex art. 36 del presente Regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.



# Tabella allegato 1

Segue un breve riepilogo, non esaustivo, delle ipotesi più ricorrenti e delle quantificazioni forfettarie applicate da IntermediArte a discrezione di ciascuna sede locale.

Ulteriori prestazioni, qui non previste, potranno essere concordate di volta in volta (es: certificati di residenza, visure camerali, ecc).

	Spese generali	+ Costi vivi
	(iva esclusa)	
Formazione fascicolo e archivio	/	Costo documentato
Servizio di convocazione a mezzo posta	10,00	compresi
Rinnovo convocazione a mezzo posta	10,00	compresi
Spese postali	/	costo raccomandata
Servizio ritiro documenti c/o Studio	5,00	compresi
Procedura telematica	stabilito dal gestore del servizio	compresi
Rinvio incontro preliminare avviato	max € 40,00 per parte	costo raccomandata
Rilascio verbali	max € 50,00	compresi
Rilascio verbale alla parte assente	max € 50,00	compresi



		FASE	PRELIMI	INARE	FAS	SE SOSTANZ	ZIALE							<u>Tabella a</u>	allegato 2							
		Sp	ese di av	vio	Spe	se di media	zione	Tot. m	ediazione	negativa	Incren	nento bu	on esito	Tot. m	ediazione	positiva						
		dovi	ute per il p incontro			n caso di pro la fase preli		(spese di	avvio + spe	ese di med.)		a solo in imento d	caso di ell'accordo	(sp.avvio	+ sp. med	. + integr.)						
MED.	MED. OBBLIGATORIA Riduzione 1/3 rispetto a volontaria																					
	Scaglione di riferimento	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.						
1	fino 1000				43,33	9,53	52,87	83,33	18,33	101,67	16,25	3,58	19,83	99,58	21,91	121,49						
2	1.001 - 5.000				86,67	19,07	105,73	126,67	27,87	154,53	32,50	7,15	39,65	159,17	35,02	194,18						
3	5.001 - 10.000		0 8,80							160,00	35,20	195,20	200,00	44,00	244,00	60,00	13,20	73,20	260,00	57,20	317,20	
4	10.001 - 25.000	40,00		48,80	240,00	52,80	292,80	280,00	61,60	341,60	90,00	19,80	109,80	370,00	81,40	451,40						
5	25.001 - 50.000					400,00	88,00	488,00	440,00	96,80	536,80	150,00	33,00	183,00	590,00	129,80	719,80					
6	50.001 - 250.000											666,67	146,67	813,33	706,67	155,47	862,13	250,00	55,00	305,00	956,67	210,47
7	250.001 - 500.000				1.000,00	220,00	1.220,00	1.040,00	228,80	1.268,80	500,00	110,00	610,00	1.540,00	338,80	1.878,80						
8	500.001 - 2.500.000	00.00	17.60	0= 40	1.900,00	418,00	2.318,00	1.940,00	426,80	2.366,80	950,00	209,00	1.159,00	2.890,00	635,80	3.525,80						
9	2.500.001 - 5.000.000	80,00	17,60	97,60	2.600,00	572,00	3.172,00	2.640,00	580,80	3.220,80	1.300,00	286,00	1.586,00	3.940,00	866,80	4.806,80						
10	oltre 5.000.000				4.600,00	1.012,00	5.612,00	4.640,00	1.020,80	5.660,80	2.300,00	506,00	2.806,00	6.940,00	1.526,80	8.466,80						
													<u>'</u>									
MED. VOLONTARIA																						
	Valore mediazione	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.						
1	fino 1000				65,00	14,30	79,30	105,00	23,10	128,10	16,25	3,58	19,83	121,25	26,68	147,93						
2	1.001 - 5.000				130,00	28,60	158,60	130,00	28,60	158,60	32,50	7,15	39,65	162,50	35,75	198,25						
3	5.001 - 10.000				240,00	52,80	292,80	240,00	52,80	292,80	60,00	13,20	73,20	300,00	66,00	366,00						
		40,00	8,80	48,80						<del>                                     </del>												

1	fino 1000			
2	1.001 - 5.000			
3	5.001 - 10.000	40.00	0.00	40.0
4	10.001 - 25.000	40,00	8,80	48,8
5	25.001 - 50.000			
6	50.001 - 250.000			
7	250.001 - 500.000			
8	500.001 - 2.500.000	00.00	17.60	07.6
9	2.500.001 - 5.000.000	80,00	17,60	97,6
10	oltre 5.000.000			

etto	iva	Tot.	netto	iva	Tot.
		65,00	14,30	79,30	
		130,00	28,60	158,60	
40.00	0.00	48,80	240,00	52,80	292,80
40,00	8,80	40,00	360,00	79,20	439,20
			600,00	132,00	732,00
			1.000,00	220,00	1.220,00
		2.000,00	440,00	2.440,00	
20.00	17.60	97,60	3.800,00	836,00	4.636,00
80,00	17,60	97,60	5.200,00	1.144,00	6.344,00
			9.200,00	2.024,00	11.224,00
					•

netto	IVa	10t.
105,00	23,10	128,10
130,00	28,60	158,60
240,00	52,80	292,80
360,00	79,20	439,20
600,00	132,00	732,00
1.000,00	220,00	1.220,00
2.000,00	440,00	2.440,00
3.800,00	836,00	4.636,00
5.200,00	1.144,00	6.344,00
9.200,00	2.024,00	11.224,00

netto	iva	Tot.
16,25	3,58	19,83
32,50	7,15	39,65
60,00	13,20	73,20
90,00	19,80	109,80
150,00	33,00	183,00
250,00	55,00	305,00
500,00	110,00	610,00
950,00	209,00	1.159,00
1.300,00	286,00	1.586,00
2.300,00	506,00	2.806,00
		•

netto	iva	Tot.
121,25	26,68	147,93
162,50	35,75	198,25
300,00	66,00	366,00
450,00	99,00	549,00
750,00	165,00	915,00
1.250,00	275,00	1.525,00
2.500,00	550,00	3.050,00
4.750,00	1.045,00	5.795,00
6.500,00	1.430,00	7.930,00
11.500,00	2.530,00	14.030,00